

**LEGGE REGIONALE N. 131 DEL 12-11-1997
REGIONE ABRUZZO**

**Ulteriori modifiche ed integrazioni alla
LR 31.5.1994, n. 30**

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO
N. 18
del 21 novembre 1997

Indice:

Articoli della Legge:

1 2 3 4



*Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il visto del Commissario del Governo
si intende apposto per decorso del
termine di legge.
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge:*

ARTICOLO 1

1. Alla LR 31.05.1994, n. 30, recante << Norme per l'attività venatoria e per la tutela della fauna selvatica >>, sono apportate le modifiche ed integrazioni risultanti dagli articoli che seguono.
2. Il richiamo ad articoli di legge senza specificazione è riferito alla predetta legge regionale che di seguito non sarà ripetuta.

ARTICOLO 2

All' art. 22 è aggiunto un nuovo comma così come di seguito formulato:
<< 16. Qualora dopo la data del 1 luglio in ambito territoriale di **caccia** permanga disponibilità di posti, rispetto al numero massimo prefissato in applicazione dell' indice di densità venatoria, il Comitato di gestione competente accoglie le domande pervenute oltre il termine di cui al decimo comma del presente articolo e provvede all' ammissione, secondo le priorità stabilite dalla presente legge, fino ad esaurimento dei posti disponibili >>.

ARTICOLO 3

Al secondo comma dell' articolo 51, così come modificato dall' articolo 8 della LR n° 65/ 1996, è aggiunto il seguente periodo: << Il mancato adeguamento, per qualsiasi causa o motivo, alle disposizioni regolamentari di cui al quinto comma dell' art. 34, comporta la revoca della concessione >>.

ARTICOLO 4

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel << Bollettino Ufficiale della Regione >>.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L' Aquila, addì 12 novembre 1997